

Birtolo & Partners

CENTRO STUDI



Tassazione veicoli aziendali ad uso promiscuo – Novità dalla Circolare 10/E del luglio 2025 dell’Agenzia delle Entrate

Informativa lavoro del 08/08/2025

con la **Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025**, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire importanti chiarimenti in merito alla **disciplina fiscale applicabile ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti**, alla luce delle novità introdotte dalla **Legge di Bilancio 2025**.

In particolare, il documento illustra le condizioni per l'applicazione della nuova normativa e definisce una **disciplina transitoria** per il periodo compreso tra **gennaio e giugno 2025**, che sarà utile per orientare le aziende nella corretta determinazione del fringe benefit da attribuire ai dipendenti.

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto un **nuovo regime di tassazione agevolata** per i veicoli aziendali concessi ad uso promiscuo, con l'obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile. In base a tale disciplina, il valore del benefit sarà determinato applicando i seguenti coefficienti:

- **10%** per i veicoli completamente elettrici;
- **20%** per le auto ibride plug-in;
- **50%** per le restanti tipologie di veicoli.

Tuttavia, per poter applicare tali percentuali, è necessario che **tutti i seguenti requisiti siano soddisfatti congiuntamente a partire dal 1° gennaio 2025**:

- **Immatricolazione del veicolo;**
- **Stipula del contratto di concessione** in uso promiscuo;
- **Consegna materiale dell'automezzo al dipendente.**

Tra questi, l'Agenzia delle Entrate sottolinea in particolare la centralità del momento della **consegna materiale del veicolo**, quale elemento determinante per la corretta applicazione della disciplina fiscale. Infatti, la disponibilità concreta del veicolo da parte del dipendente rappresenta il presupposto per l'applicazione del **principio di cassa**, secondo cui il benefit è tassabile nel momento in cui viene effettivamente percepito.

La Circolare chiarisce anche le modalità di applicazione del **regime transitorio**, introdotto dall'art. 6, comma 2-bis del D.L. n. 19/2025, per il periodo compreso tra il **1° gennaio e il 30 giugno 2025**. Tale regime consente di continuare ad applicare la normativa precedente – in vigore fino al 31 dicembre 2024 – in due principali ipotesi:

- **Veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024:** in questo caso, la normativa vigente al 31/12/2024 continuerà ad applicarsi fino alla naturale scadenza del contratto di concessione;
- **Veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025:** anche in questo caso, è possibile mantenere il vecchio regime, indipendentemente dalla data di stipula del contratto, purché la **consegna al dipendente avvenga entro il 30 giugno 2025**.

Birtolo & Partners

CENTRO STUDI

Rientrano quindi in questa fattispecie, ad esempio, i veicoli ordinati nel 2024 ma immatricolati e consegnati nel primo semestre 2025: per questi, sarà comunque possibile applicare il regime di tassazione più favorevole previsto fino al 2024, basato su percentuali comprese tra **il 25% e il 60%**, a seconda del livello di emissioni di CO₂.

Nel caso in cui tutti i requisiti della nuova normativa (immatricolazione, contratto e consegna dal 1° gennaio 2025) siano soddisfatti anche per i veicoli ordinati precedentemente, l'azienda potrà **scegliere liberamente di applicare la nuova disciplina**, qualora più vantaggiosa.

Laddove la **consegna del veicolo avvenga dopo il 30 giugno 2025**, non trovano applicazione né la nuova disciplina né quella transitoria. In tali casi, il valore del fringe benefit dovrà essere determinato secondo quanto previsto dall'art. 9 del TUIR, ovvero sulla base del **valore normale del bene**, limitatamente alla parte riferibile all'utilizzo privato.

Pertanto, l'azienda dovrà **scorporare l'utilizzo aziendale** (cioè, quello nell'interesse del datore di lavoro), valorizzando **solo la componente privata** del benefit con finalità fiscali.

Alla luce di quanto sopra, diventa fondamentale monitorare attentamente **le date di immatricolazione, di stipula dei contratti e soprattutto di consegna materiale** dei veicoli, in quanto elementi determinanti per stabilire il corretto regime fiscale da applicare.

I consulenti dello Studio sono a disposizione per ogni chiarimento utile.

Testi a cura di

Luigi Birtolo
Valeria Ienopoli
Anna Spataro
Lina Birtolo
Rosalba Bartucca
Diana Lorusso

La presente circolare ha finalità formative e divulgative; le informazioni contenute non costituiscono profili di responsabilità legali a carico di Studio Birtolo & Partners. Si invita a rivolgersi ai professionisti dello Studio per ogni ulteriore approfondimento.

B&P

Studio
Birtolo & Partners
consulenza del lavoro e tributaria

Via Giovanni Battista Pergolesi, 8
20124 MILANO

Tel. 02 66703714
segreteria@studiobirtolo.it

www.studiobirtolo.it